

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO LAUREA MAGISTRALE IN

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - Health Professions of Rehabilitation Sciences
Classe LM/SNT2 - Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena
 - per CdLM, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - Health Professions of Rehabilitation Sciences; Classe LM/SNT2 - Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
 - per CFU, Credito Formativo Universitario
 - per SSD, Settore Scientifico Disciplinare
 - per SUA-cds, Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (All. 1)

Articolo 2 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, è istituito il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - Health Professions of Rehabilitation Sciences, appartenente alla Classe delle Lauree Magistrali LM/SNT2 - Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del CdLM è attribuita al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.
3. Il CdLM ha una durata normale di 2 anni e l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività con elevata qualificazione nell'ambito delle Scienze Riabilitative.
4. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie è necessario avere acquisito 120 CFU come da quadro B sez. Qualità della scheda SUA-cds che riporta il Piano degli Studi del Corso. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del CdLM, relativi alla formazione di laureati che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline riabilitative, sono riportati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.
2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei rispettivi Quadri A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 4 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 5 - Conoscenze richieste per l'accesso

1. Possono essere ammessi al CdLM i laureati in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi. L'accesso al CdLM è programmato a livello nazionale con apposito Decreto Ministeriale annuale come indicato nel Quadro A sez. Qualità della scheda SUA-cds.

Articolo 6 - Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al CdLM è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità, e che gli studenti ammessi al primo anno di corso possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.

Articolo 7 - Ammissione

1. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 8 - Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del CdLM sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 9 - Valutazione della Qualità della Didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nelle rispettive sezioni dei quadri D sez. Qualità della SUA- cds.

Articolo 10 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il CdLM sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato dal Quadro B sez. Qualità della SUA- cds.

Articolo 11 - Riconoscimento dei crediti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di Studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:
 - corrispondenza di SSD;
 - programmi dei corsi seguiti;
 - date degli esami sostenuti.Può inoltre essere previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:
 - in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
 - a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 12 - Mobilità internazionale degli studenti

1. Il CdLM aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B SUA-cds. Sez. Qualità.

Articolo 13 - Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del CdLM è riportato nel Quadro B SUA-cds. Sez. Qualità e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi universitari, comprensivi di attività didattica teorica (ex cathedra), di attività didattica professionale (ADP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota dei crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.

2. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CdLM, per conseguire il titolo di studio universitario, costituisce il CFU.
3. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di impegno complessivo dello studente.
4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. Il CdL prevede quindi, nel corso dei due anni, 120 CFU totali secondo il piano di studi.
5. Per ogni tipologia di attività, il numero di ore della didattica per un CFU è di:
 - a. 10 ore per le lezioni frontali (attività didattica teorica);
 - b. sino a un massimo di 15 ore per le esercitazioni ed i laboratori;
 - c. 25 ore per il tirocinio (attività didattica professionalizzante) da effettuare nelle strutture di riferimento.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
7. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea / Laurea Magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 14 - Attività Didattica Teorica - Coordinatore del Corso Integrato

1. L'attività didattica teorica è articolata in Corsi Integrati (o insegnamenti) semestrali formati da più insegnamenti (o moduli), descritti nel Piano degli Studi.
2. Nell'ambito della didattica teorica, il Coordinatore del Corso Integrato esercita le seguenti funzioni:
 - a. referente per il Comitato per la Didattica e per gli studenti relativamente agli insegnamenti del Corso Integrato;
 - b. responsabile della corretta conduzione delle attività didattiche;
 - c. responsabile delle valutazioni online dei docenti del C.I.;
 - d. responsabile dell'attivazione della didattica tutoriale;
 - e. responsabile della programmazione del calendario degli esami da trasmettere al Comitato per la Didattica;
 - f. presidente, di norma, della Commissione di esame del Corso Integrato da lui coordinato.

Articolo 15 - Frequenza

1. La frequenza all'attività didattica (core curriculum), all'attività didattica a scelta dello studente (ADS), alle altre attività formative e alle attività didattiche professionalizzanti (ADP) previste dal piano di studio, è obbligatoria per il settantacinque per cento delle attività programmate su ogni singolo modulo.
2. La frequenza delle attività di Laboratorio e di Tirocinio Clinico è obbligatoria al cento per cento delle attività programmate. La stessa viene verificata e attestata dai singoli Tutor mediante il libretto di Tirocinio. Il Responsabile della Didattica Professionale (RDP) programma, gestisce e coordina le attività.
3. La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal coordinatore del Corso Integrato, che comunica i nominativi degli studenti che non ottengono l'attestazione di frequenza al Comitato per la Didattica.
4. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza, nel successivo anno accademico viene iscritto con l'obbligo di frequenza dei moduli per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
5. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo, se prevista.

Articolo 16 - Attività didattica professionalizzante (ADP)

1. Il tirocinio si propone di fornire agli studenti del CdL opportunità per sviluppare competenze nei processi professionali avanzati, gestionali, formativi e di ricerca nel proprio campo specifico e nell'area della classe di appartenenza.
2. Il tirocinio comprende: attività di laboratorio, sessioni tutoriali applicative con feedback costanti,

- compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici con mandati di studio guidato e presentazione di un Project Work. Tali attività devono essere svolte per almeno 30 CFU, con la supervisione e la guida di Tutor professionali appositamente assegnati e coordinate dal responsabile della didattica professionale.
3. Per conseguire le finalità formative delle AFP, l'Ateneo si avvale di convenzioni con aziende sanitarie pubbliche o private che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture.
 4. Il percorso è monitorato con un libretto di tirocinio appositamente strutturato e con schede di valutazione.

Articolo 17 - Attività didattica opzionale

1. Il Piano di Studi dello studente deve comprendere attività formative liberamente scelte fra tutta l'offerta dell'Ateneo, corrispondenti a 6 CFU (attività didattiche opzionali, ADO).
2. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea / Laurea Magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica
3. La verifica del profitto della ADO dà luogo ad una votazione in trentesimi.

Articolo 18 - Apprendimento autonomo

1. Il CdLM, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (non inferiore a 15 per ogni CFU come da Art. 4 c. 4 del D. Interm. 19/02/2009) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo.
2. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:
 - a. allo studio personale, per la preparazione degli esami;
 - b. alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro suggerimento dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CdLM per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione.
 - c. all'internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.

Articolo 19 - Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini o integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni singolo modulo.
2. Le sessioni di esame vengono definite annualmente dal Comitato per la Didattica secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 20 - Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro processo formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2.
2. Il conseguimento del livello B2 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo. A tale conoscenza della lingua inglese sono attribuiti 6 CFU.

Articolo 21 - Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando Magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 22 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 23 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della scheda SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.